



IL SINDACO
(Dott. Carlo Ursida)

COMUNE di TAURIANOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
^^

11 11

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44 del 27.6.1978



IL SINDACO
(Dot. Carlo Ursino)

T I T O L O _ _ _ _ 1°

I I I I

CAPO I : Disposizioni Generali-
Norme preliminari

====°°0°°=====



IL SINDACO
(Dott. Carlo Ursino)

- 1 -

Art.1) = Contenuto e limiti del regolamento edilizio.

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

Art.2) = Richiamo a disposizioni generali di legge.

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edili comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

C A P O II: Commissione edilizia

Art. 3) = Attribuzione

La Commissione edilizia dà parere al sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a concessione di costruzione di cui all'art.6;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art.17;
- d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
- e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
- f) sull'interpretazione del presente Regolamento.

Art. 4) - Composizione della Commissione edilizia per l'applicazione del presente Regolamento, la Autorità Comunale é assistita da una Commissione Edilizia così composta:

a) Membri di diritto

- 1° il Sindaco o chi lo rappresenta, che la presiede;
- 2° il direttore dell'ufficio tecnico comunale;
- 3° l'ufficiale sanitario;
- 4° il comandante i VV.FF. o un suo delegato;

b) Membri da eleggersi

- 5° n. 6 designati dal Consiglio Comunale tra i suoi membri, oppure tra cittadini non consiglieri, nominati dal Consiglio Comunale di cui n. 4 della maggioranza e n. 2 della minoranza;
- 6° n. 2 ingegneri, n. 1 architetto, N. 1 agronomo, n. 1 geometra, designati dal Consiglio Comunale;
- 7° un rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti. (Membro di diritto).

I commissari elettivi durano in carica tre anni, e saranno considerati decaduti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Alla sua prima tornata il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione dei commissari decaduti.

Per gli affari ritenuti dalla commissione di speciale importanza il presidente invita ^{richiesta} ~~suddetta~~ della stessa commissione ad assistere alle adunanze con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

Art. 5 - Funzionamento della Commissione edilizia.

La Commissione edilizia si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari.



I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente designa tempestivamente, tra i commissari, i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. non potranno comunque assistere alla votazione. La osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o da impiegato del Comune all'uopo designato dal Presidente, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze che dovranno essere firmati dal presidente, e da tutti i componenti della Commissione presenti.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare, in breve, il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione edilizia", completata dall'esito positivo, negativo o di rinvio, dalla data e dal visto del relatore e firmata dal Presidente.

C A P O III: Concessione edilizia

Art. 6) - Opere soggette a concessione.

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a concessione:

a) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale sia all'interno che all'esterno, di fabbricati.

b) costruzione, restauro, modifica, demolizione, costruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni.

c) scavi, rinterri, e modifiche al suolo pubblico o privato, opere e costruzione sotterranee, alterazioni degli alberi ornamentali d'alto fusto;

d) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione della energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato);

e) modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloniture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi si affaccino su strade, piazze od aree pubbliche che su aree private, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento, ascensori, montacarichi ed opere inerenti.

f) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni corpi illuminanti, monumenti lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;

g) collocamento e modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato.

Art. 7) - Lavori eseguibili senza concessione.

Non é richiesta concessione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico o storico :

- 1) riparazioni e rifacimenti pavimentazioni interne;
- 2) Riparazioni intonaci e tinteggiature interne, sostituzioni e posa di rivestimenti interni;
- 3) riparazioni e sostituzioni infissi e serramenti interni,
- 4) riparazioni e sostituzioni apparecchiature sanitarie;
- 5) riparazioni e sostituzioni di impianti idraulici, igienico-sanitari e relative tubazioni, di impianti elettrici, di riscaldamento e ventilazione, di forniture a gas nonché delle canne fumarie e relative opere murarie;

- 6) riparazioni e rifacimenti con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti dei manti e delle pavimentazioni delle coperture piane e delle pavimentazioni esterne dei cortili, cavedi, ecc. ;
- 7) riparazioni recinzioni;
- 8) ricorse del manto di copertura e della piccola orditura del tetto;
- 9) riparazione degli infissi esterni, grondaie, pluviali e simili;
- 10) riparazione dei terrazzi e dei balconi;
- 11) stacchi, rappezzi ed ancoraggi di parti pericolanti delle facciate;
- 12) ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti con esclusione delle facciate in stabili vincolanti o interessati da vincolo ambientale, per le quali ogni intervento é soggetto a richiesta di concessione;
- 13) sostituzione, con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori, degli infissi esterni, grondaie, pluviali e simili;
- 14) apertura e chiusura vani-porta all'interno della ^{stessa} unità immobiliare;
- 15) costruzione di arredi fissi, anche con modesti interventi in muratura;
- 16) spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogni, interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti;
- 17) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dallo spazio esterno.

Art. 8 - Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva ^{di assoluta urgenza indispensabile} le sole opere provvisoriale per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco previa provvisoria autorizzazione delle Autorità Comunali, resta comunque l'obbligo di presentare sollecitamente la domanda di concessione di cui al prededete art. 6.

Art. 8bis - Lavori eseguibili senza concessione negli impianti industriali.

Non é richiesta concessione per i seguenti lavori:

- 1) costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:
 - cabine per trasformatori o interruttori elettrici;
 - cabine valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
 - cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi per gruppi di riduzione, purchè al servizio dell'impianto;
- 2) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc. realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
- 3) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere;
- 4) opere a carattere precario o facilmente amovibili:
 - baracche ad elementi componibili in legno, metallo o conglomerato armato;
 - ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
 - garitte;
 - chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
- 5) opere relative a lavori eseguiti all'interno di loca=

6) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplice e composto;

7) passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazione di processi e servizi;

8) trincee a cielo aperto, destinato a raccogliere tubazioni di processi e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;

9) basamenti, in castellature di sostegno e apparcchiate all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;

10) separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura;

11) attrezzature semi-fisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette);

12) attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezioni, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;

B) tettoie di protezione dei mezzi meccanici;

14) canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento.

Art. 9 - Domande di concessione

La concessione del diritto di costruire è subordinata al versamento di un duplice contributo:

- uno commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base di tabelle parimetriche definite dalla Regione e adottate dal Consiglio Comunale;

- l'altro commisurato al costo di costruzione dell'edificio, basato su parametri fissati ogni anno dal Min. LL. PP. per le diverse categorie dell'edificio, e determinato dalla Regione in funzione delle caratteristiche di costruzione, destinazione, e ubicazione. (Artt. 3 e 6 legge 10).

La quota del primo contributo è corrisposta al Comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizza-

La quota del secondo contributo è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso di opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

Il contributo per il rilascio della concessione non è dovuto:

- a) - per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- b) - per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso; quando il concessionario si impegni mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canone di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
- c) - per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;
- d) - per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;
- e) - per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
- f) - per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- g) - per le opere ^{da} realizzate in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per gli immobili di proprietà dello Stato il contributo

opere di urbanizzazione.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base a parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva, alla ampiezza, e all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche del Comune.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonchè una quota superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio Comunale.

Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate, nonchè di quelle nelle zone agricole venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

La domanda di concessione per eseguire lavori di cui al precedente art. 6, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco, sempre che in regola con quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti;
- b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;
- c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente con la relata di accettazione da parte delle suindi-

...li otto giorni successivi

eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della concessione. Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;

d) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la concessione;

e) documentazione dei versamenti relativi agli oneri di urbanizzazione.

Art. 10) - Documentazione a corredo delle domande -
Progetto e allegati.

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art.6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

a) corografia in scala non inferiore a 1 : 5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;

b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1 : 1.000, estesa per un raggio di almeno metri 40, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

c) planimetria del lotto in scala non inferiore a 1 : 5,00 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;

d) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dello edificio, nella direzione della linea di massima pendenza del terreno, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di m.20, oltre quanto è da edificare con l'indicazione delle quote e dell'andamento del terreno prima ~~del~~ e dopo la prevista sistemazione;

il tutto in scala non inferiore a 1 : 100;

e) indice di coibentazione;



Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata, nonché di convocare il progettista per dare necessari chiarimenti.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento della ^{acqua} ~~acqua~~ potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm. 21 X 29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento restauro dei fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

Nei progetti di zone a verde attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi e reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessioni concernenti varianti di progetto già approvato.*

L'Amministrazione Comunale, nel caso il progetto venga spedito per posta, rilascerà al presentatore una ricevuta dalla quale risultino il numero di protocollo e la data di accettazione, nonché eventuali altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

Art. 11) - Istruttoria preliminare dei progetti.

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 40 giorni dagli Uffici Comunali competenti. Entro tale termine il Presidente potrà richiedere eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti tra i quali:

- a) parere preliminare scritto su una copia di progetto da parte dell'Ufficiale Sanitario che dovrà avvenire presso la sede del Comune entro giorni otto dalla data di invito tramite il Messo Comunale da parte del Presidente;
- b) relazione da parte del Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale dalla quale si rileva la esatta ubicazione o meno della opera da costruire e la rispondenza o meno di tutte le misure di progetto rispetto allo stato reale dei luoghi e la conformità, in linea di massima, alle norme del presente regolamento - detta relazione dovrà essere presentata entro giorni 15 dall'incarico.
- c) dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti il parere favorevole della competente Sovrintendenza ai Monumenti.

La presentazione dell'eventuale documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione a costruire dalla quale avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa.

Art.12) - Concessione.

Il Sindaco, sentito il parere della Comm.ne Edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e motivandone l'eventuale diniego.

Per i progetti approvati autorizza la esecuzione condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della concessione alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistato.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato.

Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di concessione, nella concessione stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Comm.ne Edilizia.

Copia della concessione deve essere inviata alle Autorità competenti per territorio e per materia; sarà pubblicato secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali previa richiesta scritta.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustificino un nuovo esame.

La concessione è sempre concessa con riserva dei diritti* di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La concessione è valida per il proprietario dell'immobile al quale è intestata o per ch  ne abbia titolo per richiederla. (art.4 legge n.10/1977).

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione della intestazione al Comune che provveder  alla dichiarazione di voltura.

Art.14) - Durata, decadenza, rinnovo, e revoca della concessione.

Il termine per l'inizio dei lavori non pu  essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non pu  essere superiore a tre anni e pu  essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volont  del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo pi  lungo per l'ultimazione dei lavori, pu  essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in pi  esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione, in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L a c o n c e s s i o n e d e c a d e :

1) - quando risulti che il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.

2) - quando la concessione risulta ottenuta in base a disegni di progetti alterati, non rispondenti al vero, o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;

3) - quando il titolare della concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, e alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova concessione

Art. 15 - Deroghe

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può concedere la concessione di costruzione in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.

Non sono derogabili le norme relative ai rapporti di copertura e agli indici volumetrici, nelle zone residenziali.

Art. 16) - Responsabilità.

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il Direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno, per la parte di sua competenza, dall'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione di costruzione.

C A P O IV: A u t o r i z z a z i o n i :

Art. 17) - Attività soggette ad autorizzazione.

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- 1) - Le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla-osta delle competenti autorità;
- 2) - I cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- 3) - I depositi su aree scoperte;
- 4) - Le occupazioni di suolo pubblico.

Art. 18) - L o t t i z z a z i o n i .

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto, che dovrà essere redatto da tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali, è composto di:

- a) - estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento - rilasciato in data non anteriore a tre mesi - con

b)- planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1 : 1.000 con indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di 1 metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti ecc., e con tutti i dati a rappresentare lo stato di fatto della zona;

c)- mappa della zona nel rapporto almeno 1 / 5.000 con la localizzazione dell'insediamento dello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;

d)- planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno di 1 : 1.000 indicate:

1)- la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;

2)- la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;

3)- la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;*

4)- la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni;

e)- almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari, tra loro, nel rapporto almeno di 1: 500;

f)- almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1: 500;

g)- planimetria generale nel rapporto almeno 1:1.000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti al servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento ;

h)- una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione;

1)- l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;

2)- i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;

ai materiali di finimento esterno e alle coperture;

4)- le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini esterni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento;

i)- lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione, ove i proprietari non aderiscano può ordinarne la redazione d'ufficio.

C A P O V°: Esecuzione e controllo delle opere .

Art. 19)- Inizio dei lavori/

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 gg. dalla richiesta saranno indicati e fissati a cura dell'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale, che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.

In tale verbale, dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

Art. 20)- Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione sarà assicurata dal controllo eser-



dovranno presentare al Sindaco relazione scritta.

A tal uopo la concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al sindaco il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire operazione di controllo.

Art. 21) - Ultimazione dei lavori.

Dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità e di agibilità.

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita tecnica entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare, mentre inviterà l'ufficiale Sanitario a che entro gg. 20 dia il proprio parere.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella concessione a costruire, il sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità, che avrà efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere

disposte ~~da~~ parere dell'ufficiale sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.



IL SINDACO
(Dott. Carlo U. S.)

T I T O L O II°

DISCIPLINA _ _ URBANISTICA _

C A P O _ U N I C O : { Criteri per la determina-
zione degli indici e dei
parametri. }

---°°0°°---



Art. 22) Indici e parametri.

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, é regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art.23, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.

Art.23) - Definizioni degli indici e dei parametri.

1. - INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE.

E' il rapporto (mc/mq) tra il volume, come definito al seguente n.11, realizzabile in una zona ^{che lo} dello strumento urbanistico vigente destinato ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa.

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.

2.3.4.5- ATTREZZATURE. Le aree per l'istruzione, le attrezzature di interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici debbono essere riservati, in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

6. DESTINAZIONE D'USO. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.

7. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA.

E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi di aree, anche se private ed da cedere al Comune.

8. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove é stabilito questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

9. INDICE DI COPERTURA. E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerato per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione con esclusione dei suoli

10. ALTEZZE. L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolare norme vigenti ad eccezione dei volumi tecnici, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna é la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto).

Per tetti a falde sfalsate, si considera la linea di gronda più bassa e l'altezza viene computata come media tra le altezze dei due colmi.

Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari, o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20%, né di due metri, l'altezza massima consentita. L'altezza di una parete in ritiro é misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

11. VOLUME. E' quello del manufatto edilizio e dei manufatti edilizi che sorgono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti se coperto.

12. NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si indente il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai



sensi del seguente art.34.

13. 14. - DISTACCO FRA GLI EDIFICI.

E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza dalle pareti verticali, con esclusione della computazione delle parti aggettanti se non tamponate.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed é fissato altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni.

15. 16. - DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed é fissato altresì un minimo assoluto.

17. ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nella tabella dei tipi edilizi.

18. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

19. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai $\frac{3}{4}$ del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:


a) ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra é superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m.25,00.

b) patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m.6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4,00.

c) cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra é superiore a m. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano.

d) chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minimo superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00.

20) INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante d'alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con l'eventuale specificazione delle essenze.



IL SINDACO
(Dott. Carlo Uis)

T I T O L O _ _ _ I I I °

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

C A P O I - { Aspetto dei fabbricati ed
arredo urbano

ogni proprietario ha l'obbligo di...
parte del...
stato di normale conserva...



Art. 24) - Campionature.

E' facoltà della Commissione edilizia di richiedere - in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico - i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso é obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione.

Art. 25) - Aspetto e manutenzione degli edifici.

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati eseguiti e mantenuti in ogni loro parte; compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, é vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di ripulitura, rispristino, intonacatura e pittura.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termini non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26) - Aggetti e sporgenze.

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico e di uso pubblico, sono vietati:

a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di m. 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi;

b) porte, avvolgibili, e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiedi, ed a m. 2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 8,00, o a m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m. 3,00 dal piano di marciapiede, o a m. 3,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dello aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiori a m. 12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m. 3,00.

della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.

Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, l'eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.

Art. 27- - Arredo urbano.

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. é subordinata in tutto il territorio a concessione da parte del sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al ^{deloro} disegno dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici é imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il no-

me delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e della targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario é tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.


Negli edifici sulla cui copertura siano installate e debbono installarsi più antenne radio o televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tende o in frangia che scendano al disotto di m. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio della Commissione Edilizia, non nuoccia al decoro della località né alla libertà di transito e visuale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapide, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere ^{spostato} ~~asportato~~ o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dal-



Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

C A P O _ _ II - . NORME IGIENICHE

Art. 28- Spazi interni agli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.

L'uso di parcheggio coperto o ^{autorimessa} ~~autorizzato~~ in cortile é consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze.

Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

li sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superficie dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

Art. 29) - Uso dei distacchi tra fabbricati.

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggio. In ogni caso, deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

Art. 30) - Convogliamento acque luride.

Non é consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogna perdenti. Nella richiesta di concessione edificatoria o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco. I materiali ed i sistemi di convogliamento delle acque luride sono quelli di cui all'apposito allegato regolamento-appendice ed alla normativa mantenuta nella legge 10.5.1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni.

(1) D.L. 10 agosto 1976 n° 544

(2) Circol. Con. dei Ministri 29.12.1976

(3) Delibera Com. Min. 4.2.1977

(4) D.P.R. 24.5.1977.

Art. 31) - Scale.

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore di 100 cm. per ~~le~~ le scale che servono più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.

L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno; le scale che servono edifici con due soli piani fuoriterra possono essere illuminati artificialmente ed aereeate con dispositivi meccanici.

Art. 32) - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie.

Il nulla osta dei Vigili del Fuoco é indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale, o industriale oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo alla legge n. 373 del 30.4.1976 che reca la normativa sul contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o terrazza; la fuoruscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigianali od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamen-

to atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

Art. 33) - Piani interrati.

I piani risultanti, a sistemazione realizzata totalmente al disotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimesse e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.

Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che risponda alle buone regole dell'arte, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

Art. 33 bis: prevenzione incendi.

Per quanto attiene la prevenzione degli incendi é dovuto il rispetto della normativa seguente:

Alberghi: circ. Min. Interno 21.10.1974 n. 27030/4122/1

Magazzini: circ. Min. Interno 3.7.67 n. 75

Aziende: D.P.R. 26.5.1959 n. 689

D. Intermin. 27.9.65

Autorimesse: D. Min. 88; 31.7.34

Art. 34) - P I A N I S E M I N T E R R A T I

I piani ^{risultanti} ~~semiterrati~~, a sistemazione realizzata, parzialmente al disotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale é a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna é almeno di m. 3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgo-



no le norme di cui all'art. 33.

Art. 35) - P i a n i t e r r e n i .

I piani terreni, se adibiti ad abitazione o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm. 50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m.3,00.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezze utili nette non inferiori a m.4,00 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli a carrozzine possono avere altezza utile netta di m.3,00.

Art.36) - P i a n i s o t t o t e t t o .

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza media utile é di m.2,80 e l'altezza minima non inferiore a m.2,30 e se l'isolamento delle coperture é realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità é, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'ufficiale sanitario.

Art.37) - N o r m e c o m u n i a t u t t i i p i a n i a b i t a b i l i .

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili, per cui non é stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a m. 3,00; l'aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da m.3,00 a m.2,70. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non é obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m.6,00 e

superficie inferiori a m.7,20,

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq.9, se per una persona, e di mq.14, se per due persone.

Le cucine devono avere una superficie minima di mq.5.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14.

Le stanze da letto, i bagni, il soggiorno e la cucina debbono essere dotati di finestra apribile.

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ad locali igienici dalle stanze da letto e l'aerazione artificiale dei medesimi, in ogni caso consentito se l'alloggio é dotato di altro bagno aerato direttamente.

Art. 37) bis: Monolocale.

E' consentito realizzare in edifici plurifamiliari appartamenti monolocale, a condizione che il loro numero non superi il 50% delle unità immobiliari che compongono l'edificio; che inoltre ogni unità monolocale abbia superficie minima del vano abitabile non inferiore a mq.20,00, l'angolo di cottura munito di porta scorrevole o a soffietto e finestra propria, ed infine che il locale igienico sia dotato di tutti i servizi e direttamente areato.

Art.38) - Fabbricati in zona rurale.

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione é comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inqui-

50

amenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili é di ~~m.~~ m. 10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

Art. 39) - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono ove necessario e possibile la eliminazione di locali igienici pensili o comunque esten- ni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abita- zione di un locale igienico aereato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'Ufficiale Sanitario segnalerà al Sindaco ai sensi delle leggi ^{vigenti} ~~esistenti~~ le unità di abi- tazioni che non raggiungono a suo giudizio un livello igie- nico accettabile. Il Sindaco sentita la C.E. disporrà i prov- vedimenti di risanamento.

C A P O III - Norme relative alle aree scoperte.

Art. 40) - Manutenzione delle aree.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai ser- vizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono esse- re mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, la igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessa- ri per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto com- minatoria dell'esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 41) - Depositi su aree scoperte.

I depositi di materiale su aree scoperte sono am- messi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 17. L'au- torizzazione specificherà le opere che dovranno essere ese- guite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pub-

blica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.

C A P O _ IV - NORME DI BUONA COSTRUZIONE.

Art.42) - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni.

Per ogni costruzione delle nuove costruzioni dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 43) - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti.

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, previo parere tecnico, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, é a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione, le quali però dovranno esperirsi in tempi brevi compatibili con la vigente normativa e comunque non oltre anni due dall'inizio della procedura.

Art. 44) - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico.

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla, sentita la Commissione Edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzione quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che ~~non~~ lo consentono le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente articolo 26.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori; compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate degli interessati.

Il Sindaco, potrà, sentita la Commissione Edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazione idriche, elettriche, ecc., oltre che

con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al titolo I°, Capo III°.

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, é tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Art. 45) - Rinvenimenti e scoperte.

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle Autorità competenti da parte di chiunque compie scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico - artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti avvenuti presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere. ~~La disposizione~~

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.

Art. 46) - Uso di scarichi e di acque pubbliche.

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'ufficiale sanitario, e di essi é data indicazione nella concessione di cui all'art. 6.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi o canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

C A P O VI - Garanzia della pubblica incolumità.

Art. 47) - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicate:

1. Nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
2. Nome, cognome e titolo professionale del progettista e del Direttore di lavori;
3. Denominazione dell'Impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
4. Nome cognome e qualifica dell'assistente;
5. Una sezione schematica dell'edificio indicante il numero dei piani in progetto.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella concessione e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiatura, di prospetti, brevi opere di restauro esterno, ripuliture di tetti;
- d) non ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposti, nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo, misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte

stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante. Sono fatte salve tutte le esistenti norme statali più restrittive ed ogni altra norma non in contrasto col presente Regolamento.

Art. 48) - Ponti e scale di servizio.

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regola dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi della macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite ai dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il Tecnico Comunale, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero dal ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

Art. 49) - Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere ~~evitato~~ evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci

il pubblico transito.

Qualora si verifici intralcio il responsabile del cantiere é tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui é avvenuto il deposito.

Art. 50) - Responsabilità degli esecutori di opere.

L'assuntore di lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 51) - Rimozione delle recinzioni.

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

T I T O L O IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

--==°°0°°==--



Art. 52) - S a n z i o n i.

In ogni caso di inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, il desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediato rispristino dello status quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

Se la violazione consiste nel mancato versamento dei contributi di cui all'articolo 7 comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, qualora il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

La vigilanza sulle costruzioni é esercitata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 32 della Legge 17.8.1942, n.1150.

Le opere eseguite in totale difformità o in assen

za della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio, indisponibile del Comune che le utilizza ai fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal Pretore nella cui giurisdizione ricade il Comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Contro l'ordinanza del Sindaco può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Gli atti giuridici, aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere e loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'U.T.E. è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I Contributi le sanzioni e le spese anzidette vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.4.1910 n. 639, che è emessa dal Sindaco del Comune interessato.

Le opere realizzate in parziale difformità della concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere

rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco in difformità applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione di uso delle costruzioni per la quale è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di Enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli Enti stessi (salvo il potere di ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali). In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi di legge.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni amministrative già viste, si applica:

a) l'ammenda sino a £.2.000.000 per la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge 17.8.1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a £.5.000.000 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17.8.1942, n.1150, e successive modificazioni.

Art.53) - Sdeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti.

trà, sentita la Commissione Edilizia e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.



APPENDICE



I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi e regolamento vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate e non scadute, anche in attuazione di piani di lottizzazioni, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè i lavori siano completati entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge n.10/1977, così da rendere gli edifici abitabili e agibili. Per la parte NON completata entro tale termine, dovrà essere richiesta la concessione, con tutti gli oneri che essa comporta in relazione alla normativa di cui alla legge n.10/1977.

REGOLAMENTO FOGNATURE PRIVATE ABITAZIONI

Art. 1): Completati i lavori di costruzione della rete di fognature nel centro urbano e nelle frazioni e borgate del territorio comunale e dalla data di inizio di esercizio delle stesse; è fatto obbligo a tutti i cittadini proprietari di case di civile abitazione e magazzini, depositi, laboratori, e di ogni altra costruzione sita nell'ambito del recinto cittadino di collegare le condutture e le tubazioni delle acque di rifiuto alle pubbliche fognature. Nelle località ove manchino le fognature pubbliche o là dove non è possibile usufruirne le materie e le acque nere e bianche in genere devono essere fatte scaricare in pozzi neri impermeabili o bottini mobili. La civica amministrazione si riserva però; ad insindacabile giudizio di consulente tecnico all'uopo nominato, la facoltà di imporre in ogni tempo l'obbligo del collegamento di detti fognoli privati alla pubblica fognatura con conseguente esclusione ed interrimento dei pozzi neri.

Operazioni queste che dovranno essere eseguite secondo i dettami del Consulente Tecnico incaricato dalla civica amministrazione.

Art.2): Tutte le acque e di materiali vari provenienti dalle latrine, orinatoi, acquai, lavatoi, bagni, scarichi diversi, insomma tutte le materie liquide di rifiuti delle abitazioni, comprese quelle meteoriche, provenienti da cortili, tetti, terrazze e da qualsiasi area scoperta saranno a mezzo di apposite condotte scaricate nella fognatura urbana salvo casi speciali, nei quali per motivi di indole varia il tecnico municipale all'uopo incaricato, d'accordo con l'Ufficiale Sanitario, non ritenga imporre qualche parziale o totale deroga.

Art.3): E' rigorosamente vietato lo scarico nelle fognature urbane delle acque e materie fluide di rifiuti provenienti da opifici e stabilimenti industriali. Tuttavia possono ^{allorchè} concedersi speciali autorizzazioni in deroga al presente art. siano stati praticati, prima della immissione, quei trattamenti e prescrizioni atte a neutralizzare gli effetti nocivi propri delle acque di rifiuti industriali. Le quali comportano alterazioni e danneggiamenti della superficie delle pareti della conduttura fognante.

ti ed opifici industriali ed artigianali in genere si dovrà sempre provvedere prima dell'immissione dei condotti fognanti, alla preventiva efficace depurazione con quegli speciali sistemi che a giudizio insindacabile del tecnico incaricato dalla amministrazione comunale saranno atte allo scopo. L'interessato dovrà presentare progetto particolareggiato degli impianti di depurazione da realizzare.

Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'autorità comunale la quale potrà liberamente fare eseguire verifiche prelevando anche campioni dell'acque che a spese dell'interessato saranno fatte realizzare, e revocare senz'altro il permesso di allaccio, ove risultasse alla analisi non osservate ed inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi commento all'igiene e alla buona conservazione delle condotte.

Prima dell'allaccio l'interessato dovrà produrre domanda in regolare bollo indirizzata al Sindaco, il quale previo sopralluogo di tecnico incaricato, e dopo esaminati i disegni di progetto, degli impianti di depurazione, provvederà entro un ragionevole termine a comunicare accorgimenti e trattamenti necessari caso per caso.

Art.4) : Lo scarico delle materie fluide e delle acque immonde in genere non deve in nessun caso essere impedito da paratie di ritenuta o altro accorgimento che possa produrre ristagno, o deposito di materie che potrebbero produrre putrescenza ed ostruzioni.

Sono però obbligatorie le applicazioni di intercettatori idraulici ovvero tubi a sifone, sistemati in regolare pozzetto di ispezione poste lungo la condotta di allaccio del privato fognolo alla pubblica fognatura.

Art.5): I fognoli privati di allaccio posti nella pubblica via dovranno essere in tubi di grès-ceramico, interbamente vetrificati con vernice a caldo, oppure in eternit tipo fogna interbamente catramato. La pendenza di dette condutture, salvo casi di forza maggiore da giustificarsi a cura degli interessati, non dovrà essere mai minore del $\frac{1}{2}$ 2%.

detto, le condutture saranno munite di sifone e di pozzo speciale a T, per lo eventuale spurgo munito di tappo parimenti in grès-ceramico o eternit tipo fogna e serra-tappo in ferro. I fognoli privati, sino al punto di allaccio con la pubblica fognatura, poggeranno su apposito massetto in calcestruzzo con opportuno rinfiacco.

Art.6) : I pozzetti contenenti i pozzi speciali a T o i sifoni per lo spurgo e di ispezione devono collocarsi in luogo accessibile agli agenti municipali, atrii, cortili, ingressi scoperti e dietro regolare permesso da rilasciarsi dal Sindaco, sentito il tecnico all'uopo incaricato, nella pubblica via a ridosso dei muri esterni dei fabbricati o diversamente ubicati, ed in ogni caso fuori del perimetro del corpo di fabbrica.

Art.7) : E' fatto obbligo ai proprietari di servirsi per le immissioni nelle fogne, ESCLUSIVAMENTE degli imbocchi così predisposti, salvo a frapporre opportuno pezzo speciale, riduttore in grès-ceramico. L'organo tecnico comunale provvederà di volta in volta alle indicazioni relative alla posizione altimetrica e planimetrica di detti imbocchi.

Art.8) : Nel caso che per un edificio si repute impossibile ed oltremodo oneroso e malagevole il costruire un privato fognolo per l'allaccio della fognatura pubblica, il proprietario potrà allacciarsi nel fognolo più prossimo esistente, e appartenente ad altro proprietario, il quale non potrà rifiutarvisi, salvo ben s'intende la previa determinazione e pagamento dell'indennità e contributo delle spese fatte e da farsi per la costruzione dei fognoli stessi e di ogni altro accessorio, per tutto il tratto da porre in comunione e contribuire successivamente alla sua manutenzione.

E' fatto però obbligo al richiedente, in caso di insufficienza dei condotti, di eseguire a sue totali spese le sostituzioni a tutti i lavori occorrenti per rendere i condotti medesimi atti al maggiore servizio.

L'amministrazione municipale si riserva il diritto dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo per il caso di scarichi di latrine, orinatoi e fontanelle di pubblico

Art. 9)- : Per gli impianti interni negli edifici di condominio, valgono le norme di cui al Codice Civile.

Art. 10)- : Ogni e qualunque spesa per l'impianto e la manutenzione dei condotti di scarico e di ogni altra opera accessoria sia interna che esterna degli edifici e sino allo innesto con la pubblica fogna, inclusi ove occorrono, l'inter= ruttore, il sifone, i pozzetti d'ispezione con relativi chiu= sini ed ogni e qualunque altro accessorio, comprese le particolar opere nel caso di acque di opifici industriali o artigianali ritenute nocive al buon funzionamento e osservazione della pubblica fognatura, sono a totale ^{ed esclusivo} carico dei proprietari interes= sati; mentre viene riservato al Comune il diritto di eseguire direttamente tali opere, con propri operai, ma a totale spesa dei proprietari interessati, allorchè esse ricadono su suolo pubblico, previo congruo deposito in garanzia da effettuarsi alla Tesoreria Comunale della somma approssimativamente occor= rente che sarà indicata dal Consulente Tecnico Comunale all'uopo indicato.

Art. 11)-: E' fatto a chiunque divieto di costruire o modificare le proprie condutture, in modo da farle funzionare in modo non conforme a quanto disposto nel presente regolamento e non conforme alle indicazioni fornite dal personale tecnico comunale. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.C. e dalla vigente legislazione speciale.

Art. 12)-: Qualora si verificasse, per qualsiasi motivo o causa qualche inconveniente o guasto nelle condutture stradali, per cui si rendesse necessaria la temporanea sospenzione delle immis= sioni private o altri provvedimenti, il Comune provvederà sol= lecitamente alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso, non potrà per nessuna ragione, motivo o causa, essere impedito o molestato, nè saranno ammesse pretese o richieste di presunti o reali risarcimenti di danni, in dipendenza, causa o effetti, dei predetti lavori di riparazione o ammodernamento.

Art. 13)-: Al fine di assicurare la perfetta creazione della pubblica fognatura e nell'interesse di quella domestica, il Comune

si riserva la facoltà di servirsi per tale scopo di tubi pluviali oppure di appoggiare alle fronti degli edifici apposite tubazioni, protraendole sino alla maggiore altezza degli edifici, curando di arrecare il minor danno ai prospetti o molestia ai proprietari.

Art. 14)-: Le immissioni delle acque di rifiuto nella pubblica fognatura sono obbligatorie ^{per} su tutto il territorio su cui si è provveduto alla costruzione della rete fognante. I limiti di tempo entro cui tutti i proprietari dovranno presentare domanda ed eseguire i lavori, saranno fissati da apposita ordinanza del Sindaco.

Trascorso il termine fissato il Comune provvederà d'Ufficio a spese dei proprietari inadempienti, e ciò sia per le canalizzazioni esterne sottostradali di allaccio, quanto per le canalizzazioni domestiche.

Art. 15)-: Si fa divieto assoluto di riparare o costruire qualsivoglia conduttura di scolo di acque nere e pluviali o provenienti da lavatoi e comunque luride, senza preventiva autorizzazione speciale del Sindaco.

Tutte le opere, in particolare quelle di nuova immissione dovranno eseguirsi previa visita e sotto controllo comunale anche se interni ad un edificio.

Le domande di permesso dovranno essere redatte dai proprietari e in caso di condominio dal presidente.

Le domande dovranno essere corredate dalle seguenti notizie e documentazioni:

- a)- Nome e cognome del proprietario e dei condomini con indicazione della proprietà;
- b)- Designazione di vie e piazze o comunque spazi pubblici verso cui debbono avere luogo gli scarichi;
- c)- Indicazione dell'uso dell'allaccio e cioè, per le acque domestiche e pluviali e se per acque industriali o artigianali;
- d)- Se lo stabile e l'edificio è dotato di acqua pubblica condotta. In caso negativo lo si dovrà indicare la natura del rifornimento, la sua entità ed il suo uso.

e)- Relazione tecnica-illustrativa corredata dalla planimetria generale dell'edificio e delle adiacenze in scala 1: 200 e delle planimetrie in scala 1: 100 dei singoli piani dell'edificio, riportando in esso le canalizzazioni sia domestiche che esterne e sottostradali con relative opere accessorie sino al punto di immissione alla pubblica fognatura.

Altri elaborati potranno essere chiesti dal Comune per una chiara ed esatta specificazione delle opere.

Detti elaborati dovranno portare in calce la firma di un tecnico. Per le nuove costruzioni, gli elaborati di cui sopra dovranno essere presentati contemporaneamente ai disegni di progetto dello edificio.

Conclusa la costruzione dei contabili di allaccio alla fognatura, si dovrà chiedere al Sindaco la visita di cognizione del tecnico incaricato dal Comune. Esperita la visita di ricognizione e collaudate le opere, è fatto assoluto divieto di rimuovere o manomettere le stesse o rimuovere la pavimentazione stradale o i chiusini della pubblica rete fognante al fine di apportare modifiche o riparazioni alle condutture di allaccio. Tali operazioni sono riservate ai soli agenti od incaricati dal comune; Viene solamente permesso ai privati utenti la rimozione dei chiusini dei pozzetti di ispezione delle condutture esterne sottostradali di allaccio delle immissioni private, e ciò per breve tempo in caso di verifiche e su permesso da chiedersi al Sindaco con domanda scritta.

Le riparazioni ed in genere qualsiasi lavoro nei condotti privati che ricada sotto il suolo stradale, saranno eseguite da operai specializzati incaricati dal Comune ed a spese totali degli interessati, oppure dietro autorizzazione del Comune a cura e spese degli interessati con operai propri, sempre previa istanza da rivolgersi al Sindaco e relativo deposito cauzionale.

Art. 16)-: Per quanto riguarda i condotti interni agli edifici, essi saranno costruiti direttamente dai proprietari, contemporaneamente alla costruzione delle tubazioni di allaccio.

Art. 17)-: I pozzi neri e quelli assorbenti e qualunque altro manufatto di raccolta d'acqua esistente...

guita le immissioni alla pubblica fogna, dovranno essere ~~notat~~ vuotati, disinfettati e riempiti di materiale inorganico, a cura e spese degli interessati, sotto la vigilanza degli agenti municipali ed entro un congruo termine che sarà stabilito dal Comune.

Art. 18)-: Le condutture domestiche cloacali devono essere munite di aereatore, costituito da prolungo sin sopra la copertura dello edificio. Se nel raggio di ml. 10 dall'uscita di tale tubo vi siano aperture di abitazioni a livello più alto del terminale dell'aereatore di cui sopra; il proprietario interessato curerà a prolungare oltre le dette aperture l'aereatore appoggiandolo e fermandolo ai muri degli edifici vicini.

Art. 19)-: Gli scarichi di acque, lavandini e di qualsivoglia altre acque di rifiuto domestico, dovranno farsi scaricare nei condotti verticali dei cessi; e nell'impossibilità mediante condotte verticali a parte da congiungersi alle condotte di allaccio esterne, in entrambi i casi, però, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica ad azione continua, mediante sifone da collocarsi sotto i predetti scarichi ed in ogni caso, prima della loro immissione alle condotte di allaccio. Ove è possibile, però, dette condutture dovranno riunirsi prima di raggiungere la pubblica via, ed in ogni caso, nei cortili, androni, aree scoperte antistanti l'edificio.

Ove non esistono cortili o androni o si fosse costretti a situare dette condutture sotto piani terreni adibiti ad uso abitazione, si adotteranno, di volta in volta, quegli accorgimenti che suggerirà il tecnico incaricato dal Comune.

Art. 20)-: Tutti gli scarichi di un medesimo edificio saranno convogliati in un unico condotto sottostradale e con una sola immissione nella fogna pubblica.

Art. 21)-: Nei tubi o vasi da cesso ed in genere in qualunque canale cloacale, è rigorosamente vietata la immissione diretta di acqua potabile dalla conduttura di erogazione, ma si dovrà versare e raccogliere in apposita vaschetta a pelo libero, munita nel fondo di chiusura idraulica.

Art. 22)-: Tutte le condutture di scarico sino all'immissione dovranno essere in grès-ceramico o eternit di opportuno diametro e mai inferiore a cm. 10, nei punti di allaccio dovranno avere lo stesso diametro delle bocche di immissione, appositamente previsti.

In ogni caso, il tracciato dei condotti di scarico nei canali stradali, dovrà essere costituito da tratti rettilinei raccordati con adatte curve e pezzi riduttori.

Art. 23)-: Nei territori del Comune, ivi compreso le zone del centro abitato ove per motivi vari non possono estendersi la rete fognante, sono permessi i pozzi impermeabili. Esclusivamente per le case rurali sparse anche pozzi assorbenti.

In ogni caso essi non potranno costruirsi in sottosuolo coperto da fabbricati: dovranno tenersi distaccati dai muri dell'edificio di almeno cm. 100 ed essere costruiti indipendenti da questi.

I pozzi neri non dovranno approfondirsi per oltre ml. 4 dal piano viabile ed essere impermeabili. Dovranno costruirsi con pareti e fondo a calcestruzzo dello spessore non inferiore di cm. 25, curando che la superficie interna sia rivestita di intonaco o di cemento liscio, con angoli arrotondati e saranno munite di opportuno aereatore.

Il portello di accesso si apriranno su un'area scoperta ed essere coperti con doppio chiusino di metallo e pietra ed interposto strato di materiale inerte. Nella loro ubicazione sarà tenuto conto della direzione delle falde acquifere sotterranee, per evitare il pericolo dell'inquinamento per infiltrazione dai vicini pozzi. In ogni altro caso la costruzione dei pozzi neri sarà controllata dagli agenti comunali.

Prima di iniziare la costruzione di pozzi neri, gli interessati dovranno provvedere a tutti gli adempimenti di cui si è detto per gli allacci alla pubblica fognatura.

Per quanto riguarda la vuotatura dei pozzi neri, essa dovrà farsi con mezzi idonei e nelle ore notturne, ed in ogni caso secondo le prescrizioni che darà il Comune di volta in volta, previo permesso ed autorizzazione che sarà rilasciata su domanda degli interessati. E' vietata la vuotatura con mastelli. Le materie estratte dei pozzi neri dovranno essere trasportate in luoghi in-

SECRET

Art.24) : Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentare che siano contrarie e quelle stabilite nel presente regolamento ed in quello edilizio.

Art.25) : Prima di procedere per ciascuna strada o parte di esse per la costruzione della nuova fogna o alla restaurazione di quella esistente, il Sindaco ne darà avviso ai cittadini, indicando i limiti, il sistema ed il tipo delle opere affinché i proprietari dei fabbricati che fronteggiano tale via, possano avere conoscenza di quanto occorre e premunirsi della concessione per la costruzione dei canali di scarico immediatamente e contemporaneamente alla costruzione della fogna pubblica. I proprietari avranno dal Comune tutte le indicazioni ed i dati tecnico riferibili ai tipi di massima dei fognoli, condutture, cunicoli di innesto ed ogni altro particolare. Pertanto, per tutte le costruzioni esistenti, ed abitate all'atto della realizzazione della rete fognante, è fatto obbligo ai proprietari di provvedere tempestivamente all'allaccio delle condutture domestiche alla rete urbana. Detti allacci dovranno essere realizzati a cura della ditta specializzata convenzionata con il Comune; pur tuttavia ai cittadini che ne faranno ~~domanda~~ espressa domanda e che ne daranno opportuna garanzia potrà essere concesso di procedere ai lavori di allaccio con operai propri.

Art.26) : Per ogni singolo allaccio completo i proprietari sono tenuti ai seguenti oneri da effettuare presso la Tesoreria Comunale a corredo della domanda in bollo:

- a) - diritti di allaccio.....£. 10.000
- b) - deposito cauzionale.....£. 50.000
- c) - diritti di segreteria.....£. 5.000
- d) - diritti tecnici di collaudo.....£. 5.000
- e) - per la costruzione delle opere di allaccio in eternit o in grès-ceramico quanto stabilito nell'apposito disciplinare-convenzione tra l'amministrazione comunale e la ditta specializzata che provvederà alla realizzazione degli allacci.

Il deposito cauzionale devesi a garanzia della buona esecuzione delle opere di riadattamento della sede stradale e di quanto altro sarà manomesso all'atto dell'esecuzione delle opere di costruzione che di riparazione. Detto deposito sarà svincolato

tamento non risultassero bene eseguiti e non collaudabili, il Comune incamererà il deposito cauzionale facendo sempre salve le maggiori spese che saranno addebitate ai proprietari inadempienti.

Il deposito cauzionale non è dovuto se le operazioni di allaccio saranno a cura della ditta convenzionata con il Comune, restando responsabile rispetto alla Stazione Appaltante, la ditta, garantendo con il deposito cauzionale di cui in sede di convenzione.

Art.20) : Il presente regolamento entra in funzione il giorno successivo alle approvazioni da parte degli organi competenti.



TITOLO 1°

C A P O I°: Disposizioni Generali- Norme preliminari.
 Art. 1°- Contenuto e limite del Regolamento Edilizio.....pag. 1
 Art. 2°- Richiamo a disposizioni generali di legge.....pag. 1

C A P O II°: Commissione Edilizia.
 Art. 3°- Attribuzioni.....pag. 1
 Art. 4°- Composizione della Commissione Edilizia per l'applicazione del presente Regolamento.....pag. 2
 Art. 5°- Funzionamento della Commissione Edilizia.....pag. 2

C A P O III°: Concessione edilizia.
 Art. 6°-Opere soggette a concessione.....pag. 3
 Art. 7°-Lavori eseguibili senza concessione.....pag. 4
 Art. 8°-Lavori eseguibili d'urgenza.....pag. 6
 Art. 8 bis:- Lavori eseguibili senza concessione negli impianti industriali..... pag. 6
 Art. 9- Domande di concessione..... pag. 7
 Art.10- Documentazione a corredo delle domande. Progetto ed allegati..... pag.10
 Art.11- Istruttoria preliminare dei progetti " " 11
 Art.12- Concessione..... pag.12
 Art.13- Validità della concessione..... pag.12
 Art.14- Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione..... pag.13
 Art.15- Deroghe.....pag. 14
 Art.16- Responsabilità..... pag.14

C A P O IV°: Autorizzazioni.
 Art. 17-Attività soggette ad autorizzazione. pag.14
 Art. 18-Lottizzazioni..... pag.14

C A P O V°: Esecuzione e controllo delle opere.
 Art. 19-Inizio dei lavori..... pag.16
 Art. 20-Controllo sulla esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.... pag.16
 Art. 21-Ultimazione dei lavori-Dichiarazione di abitabilità o di agibilità..pag.17

TITOLO 2°:DISCIPLINA URBANISTICA.

C A P O U N I C O: Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri.
 Art. 22- Indici e parametri..... pag.19
 Art. 23- Definizioni degli indici e dei parametri..... pag.19

C A P O I° - Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano.

Art. 24-	Campionature.....	pag. 23
Art. 25-	Aspetto e manutenzione degli edifici.....	pag. 23.
Art. 26-	Aggetti e sporgenze.....	pag. 24
Art. 27-	Arredo urbano.....	pag. 25.

C A P O II° - Norme igieniche.

Art. 28-	Spazi interni agli edifici.....	pag. 27
Art. 29-	Uso dei distacchi tra fabbricati.....	pag. 28
Art. 30-	Convogliamento acque luride.....	pag. 28
Art. 31-	Scale.....	pag. 29
Art. 32-	Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie.....	pag. 29
Art. 33-	Piani interrati.....	pag. 30
Art. 34-	Piani seminterrati.....	pag. 30
Art. 35-	Piani terreni.....	?pag. 31X
Art. 36-	Piani sottotetto.....	pag. 31
Art. 37-	Norme comuni a tuttù i piani abitabili.....	pag. 31
Art. 37 bis-	Monocale.....	pag. 32
Art. 38-	Fabbricati in zona rurale.....	pag. 32.
Art. 39-	Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.....	pag. 33.

C A P O III° - Norme relative alle aree scoperte

Art. 40-	Manutenzione delle aree.....	pag. 33
Art. 41-	Depositi su aree scoperte.....	pag. 33

C A P O IV° - Norme di buona costruzione.

Art. 42-	Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni.....	pag. 34
Art. 43-	Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti.....	pag. 34

C A P O V° - Uso di suolo, spazio e servizi pubblici.

Art. 44-	Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico.....	pag. 35
Art. 45-	Rinvenimenti e scoperte.....	pag. 36
Art. 46-	Uso di scarichi e di acque pubbliche.....	pag. 36

C A P O VI° - Garanzia della pubblica incolumità.

Art. 47-	Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori.....	pag. 37
Art. 48-	Ponti e scale di servizio.....	pag. 38
Art. 49-	Scarico dei materiali-Demolizioni-Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.....	pag. 38
Art. 50-	Responsabilità degli esecutori di opere.....	pag. 39
Art. 51-	Rimozione delle recinzioni.....	pag. 39

TITOLO 4° - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 52-	Sanzioni.....	pag. 40-
Art. 53-	Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti.....	pag. 42-



[Handwritten signature]

REGOLAMENTO FOGNATURE PRIVATE ABITAZIONI

Artt. 1-2-3-	pagg.45/46
Artt. 4-5-	pagg.46/47
Artt. 6-7-8-	pag. 47
Artt. 9-10-11-12-13.....	pagg.48/49
Artt. 14-15.....	pagg.49/50
Artt. 16-17.....	pagg.50/51
Artt. 18-19-20-21.....	pag. 51
Artt. 22-23.....	pag. 52
Artt. 24-25-26.....	pagg.53/54
Art. 27.....	pag. 54

^_^_^_^_^_^